SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle comunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Conferenza unificata

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 237

A.Ra.N.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

02A13917

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2002, n. **277.**

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *8.* Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 69-*bis.* – *(Procedimento in materia di liberazione anticipata).* – *1.* Sull'istanza di concessione dellà liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni

del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-*bis*.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« *12*-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-*bis* nonché l'articolo 54, comma 3 ».

ART. 4.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1803):

Presentato dal senatore MARITATI ed altri il 30 ottobre 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 31 ottobre 2002 con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7 novembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3361):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 2002 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 e 20 novembre 2002.

Nuovamente assegnata alla II commissione, in sede legislativa, il 3 dicembre 2002.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 4 dicembre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 69 *(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza)*. — 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-*ter*, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'art. 148 del codice penale.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.».

Nota all'art. 2, comma 1:

— L'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 70 *(Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza)*. — 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici *nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata,* il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

Note all'art. 3, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 47 della citata legge n. 354/1975, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47 *(Affidamento in prova al servizio sociale)*. — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

*12-*bis. *All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-*bis *nonché l'art. 54, comma 3.*».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Per il testo e per il titolo dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la precedente nota all'art. 3, comma 1.

02G0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2002, n. **278.**

Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il comma 2 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1995, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF);

Attesa la necessità di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche del personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39 ai sensi del quale è da assumere quale parametro finanziario di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le unità di personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre 1997, ridotto delle misure percentuali stabilite con le successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 2 che autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere alla razionalizzazione, mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della struttura dell'ICRF fermo restando l'attuale organico determinato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996;

Ritenuto che la predetta norma, nel riconfermare la dotazione organica determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, esprime la volontà del legislatore di derogare, per l'ICRF, alla normativa relativa all'abbattimento percentuale annuo della spesa relativa al personale di cui alle leggi finanziarie sopra citate e che pertanto debba essere assunto, quale parametro finanziario di riferimento per la rideterminazione dell'organico, la spesa relativa alla dotazione organica tuttora in vigore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Considerata la necessità di prevedere per l'ICRF un posto di dirigente di prima fascia con le funzioni di Ispettore generale capo, in quanto le stesse sono attualmente esercitate da un dirigente di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali non ricompreso nella dotazione organica di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, sottoscritto il 16 maggio 2001;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali sottoscritto il 25 giugno 2001;

Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti nei profili professionali, suddivisi tra amministrazione centrale ed uffici periferici, nonché la suddivisione per sedi della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle relative posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi è rideterminata secondo l'allegata Tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la Tabella *A*, Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997.

2. La dotazione organica dei dirigenti generali, livello C, del Ministero delle politiche agricole e forestali, già Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui alla Tabella *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1995, è ridotta di 1 unità in conseguenza della previsione nella Tabella *A* di cui al comma 1 di un posto di qualifica dirigenziale di I fascia.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata Tabella *A*, dei contingenti nei profili professionali, nonché del contingente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 131

TABELLA *A*

QUADRO 1
(Prevista dall'art. 1, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI		
Dirigenti	I fascia	1
	II fascia	22
Area C	C3	121
	C2	214
	C1	96
Area B	B3	229
	B2	101
	B1	12
Area A	A1	66
	Totale	862

N O T E

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 87 della Costituzione:

«(Il Presidente della Repubblica) promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Si riporta per completezza d'informazione, il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso organico o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in Uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.».

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«(4-*bis*). L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto di principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzione omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazione funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1995

reca: «Rideterminazione delle dotazione organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazione organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di

settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1 975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis.* È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis.* Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli

1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

— La legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina»:

«Art. 2. — 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle direttive dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49:

«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001.

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali è pubblicato nel relativo bollettino ufficiale n. 6-*bis* del giugno 2001.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1995, reca: «Rideterminazione delle dotazione organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazione organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi».

02G0309

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonché la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un più agevole conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla nota di aggiornamento, come approvati dalle risoluzioni parlamentari;

Atteso che tale limitazione riguarda uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3 ivi compresi i trasferimenti agli Enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Considerato che il parere dei Ministri vigilanti previsto dal citato comma 4, attesa l'urgenza, è stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2002;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;

Visti i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 2002 e dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 2002;

Considerato che è opportuno accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari volte a chiarire alcuni profili del presente atto di indirizzo;

ADOTTA

il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:

a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero sarà improntata, in questo scorcio d'anno, al più rigoroso contenimento della spesa;

b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve pertanto quelle che, a parità di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;

c) saranno sospese fino al termine dell'esercizio le procedure di utilizzo delle dotazioni di bilancio non direttamente connesse con interventi ritenuti indifferibili o assolutamente necessari;

d) il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, può altresì fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.

Ai sensi del comma 4, con il medesimo decreto, disporrà altresì la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali;

e) l'adozione del decreto di cui alla lettera *d)* dovrà comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residua dell'esercizio in corso;

f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentite dalle disposizioni vigenti;

g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - curerà la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;

h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 276

02A14555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2002.

Modificazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 3, secondo e quarto periodo;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto il punto *d)* del citato atto di indirizzo il quale prevede, tra l'altro che il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, può altresì fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti;

Visto il proprio decreto 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, con il quale, sulla base del richiamato atto di indirizzo, sono state disposte, tra l'altro, limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato (art. 1);

Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto il quale indica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Visto il quinto periodo del ripetuto comma 3 dell'art. 1 il quale prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo - innanzi richiamate - il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione;

Considerato che per effettive, motivate e, documentate esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate e tenuto conto della necessità di non compromettere la corretta operatività della pubblica amministrazione e di evitare negativi riflessi sull'ordinato svolgersi della corrente gestione nella attuale fase conclusiva, si ritiene necessario non assoggettare alle limitazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, anche le seguenti spese emergenze sul territorio, spese per lavori socialmente utili; competenze accessorie al personale, spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalità organizzata, contributi alle scuole non statali per la parità scolastica; fondi connessi con interventi per l'occupazione, limitatamente alla metà delle attuali disponibilità;

Decreta:

Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni stesse non si applicano, altresì, alle spese per emergenze sul territorio; alle spese per lavori socialmente utili, alle spese per competenze accessorie al personale; alle spese riservate per l'azione di contrasto all'eversione e alla criminalità organizzata; alle spese per contributi alle scuole non statali per la parità scolastica; alle spese relative ai fondi connessi con gli interventi per l'occupazione, limitatamente alla metà delle attuali disponibilità.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 7

02A14554

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2002.

Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, che all'art. 4-*bis* dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno

operato o operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonché l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori;

Considerato che le citate disposizioni demandano al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attività;

Visto l'Accordo del 30 maggio 2002 tra Governo, regioni e province autonome sulla realizzazione della indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria;

Considerata la necessità di ripartire per l'anno 2002 i fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La campagna di monitoraggio di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, ha luogo in favore dei soggetti di cui al medesimo articolo, presenti nei territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero antecedentemente o successivamente ad essa, attraverso l'esecuzione gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale fa parte integrante, da effettuarsi secondo le cadenze temporali ivi stabilite presso le strutture di cui al successivo comma 5. Il protocollo operativo della campagna di monitoraggio è descritto nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 di cui in premessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 già rientrati dai territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto sono ammessi al monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro.

3. Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato 1 al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 presenti nei territori interessati successivamente al 1° agosto 1994 e che non rientrino nelle previsioni di cui al comma 2.

4. Alla campagna di monitoraggio è ammesso:

a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa;

b) il personale della Polizia di Stato ed il personale della Amministrazione civile dell'interno in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno;

c) il personale militare in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro;

d) il personale della Polizia di Stato in congedo ed il personale della Amministrazione civile dell'interno non più in servizio che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero dell'interno ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro;

e) ogni altro soggetto avente titolo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro.

5. Gli accertamenti sono effettuati:

a) per il personale militare o civile della Difesa in servizio, presso le strutture dei servizio sanitario militare ovvero, su richiesta nominativa delle competenti autorità militari, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome;

b) per il personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'interno in servizio, a cura dei medici della Polizia di Stato, limitatamente alle visite mediche, e, su richiesta nominativa nelle competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, limitatamente agli esami di laboratorio;

c) per ogni altro soggetto, nell'ambito di strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome, sulla base della presentazione delle comunicazioni di cui al comma 4, lettere *c)* o *d)* ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio. La dichiarazione sostitutiva è resa dall'interessato nelle forme e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) in via eccezionale, per i soggetti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, presenti nei territori interessati, presso le strutture del servizio sanitario militare operanti nei medesimi territori, nei limiti delle disponibilità esistenti e fatte salve le prioritarie esigenze di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 2.

1. L'esecuzione degli accertamenti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome avviene a seguito di consegna, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, di copia della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *b)* ovvero di copia della comunicazione, o della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*.

2. I medici delle strutture sanitarie individuate dalle regioni e province autonome valutano le condizioni cliniche dei soggetti di cui all'art. 1 anche alla luce dei referti degli esami di laboratorio e compilano conseguentemente la relativa scheda di indagine sulle condi-

zioni sanitarie in allegato al protocollo operativo della campagna di monitoraggio stessa. Copia di detta scheda e dei referti degli esami di laboratorio è consegnata agli interessati.

3. Le regioni e province autonome ogni sei mesi trasmettono al centro raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dati di cui all'art. 4, comma 1, e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, anche ai Ministeri della difesa e, rispettivamente, dell'interno i risultati degli accertamenti effettuati unitamente alle relative schede di indagine sulle condizioni sanitarie.

4. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, le regioni e province autonome trasmettono ogni sei mesi al Ministero della salute ovvero al Ministero della difesa, per casi in cui sia intervenuta la richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, prospetti riepilogativi degli accertamenti eseguiti.

5. Il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome è effettuato sulla base dei rispettivi tariffari.

Art. 3.

1. Il Ministero della salute adotta un programma per il controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo.

2. Il programma prevede l'effettuazione di controlli all'importazione, a sondaggio e a solo titolo conoscitivo, diretti ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Con successivo decreto del Ministero della salute sono individuate, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, le matrici alimentari da sottoporre a controlli, la frequenza degli stessi e le procedure operative da seguire per campionamenti e analisi.

3. Per gli accertamenti analitici e le procedure di campionamento si applicano i metodi predisposti dall'Istituto superiore di sanità. Per l'esecuzione delle analisi il Ministero della salute si avvale di laboratori pubblici o privati.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno, anche avvalendosi di consulenze e collaborazioni esterne, attivano apposite strutture di supporto al centro, che provvede alla raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati acquisiti con la campagna di monitoraggio sanitario, di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 30 maggio 2002 richiamato in premessa.

2. Il Ministero della difesa integra l'attività di monitoraggio sanitario anche mediante il potenziamento delle campagne di rilevamento effettuate nei territori interessati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

Art. 5.

1. Per l'anno 2002 l'importo di lire venticinque miliardi, pari ad € 12.911.422, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 è ripartito nei termini seguenti:

a) € 3.873.427 in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per gli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario militare, ovvero per quelli effettuati sulla base della richiesta nominativa di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*;

b) € 5.422.798 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per il rimborso alle regioni e province autonome delle spese relative agli accertamenti effettuati presso le strutture identificate dalle stesse;

c) € 1.291.142 in relazione alle esigenze del Ministero della salute per le finalità di cui all'art. 3;

d) € 258.228 in relazione alle esigenze del Ministero della salute ed € 516.457 al Ministero della difesa per le finalità di cui all'art. 4, comma 1;

e) € 1.549.370 in relazione alle esigetize del Ministero della difesa per le finalità di cui all'art. 4, comma 2.

2. Per gli anni successivi il predetto stanziamento di € 12.911.422 sarà iscritto in apposita U.P.B. di nuova istituzione 3.1.5.2 «Oneri comuni» dello stato di previsione del Ministero della salute, da ripartire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle proposte trasmesse dai Ministri della difesa, della sanità e dell'interno entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 328

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1)

Accertamenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), e c).

Primo accertamento	*Dopo 4 mesi*	*Dopo 8 mesi*	*Dopo 12 mesi*	*Dopo 16 mesi*	*Dopo 20 mesi*	*Dopo 24 mesi*	*Dopo 28 mesi*	*Dopo 32 mesi*	*Tra 36 e 48 mesi*	*Tra 48 e 60 mesi*
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine			Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

Accertamenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, lettere b), d) ed e).

Primo accertamento	*Dopo 6 mesi*	*Dopo 12 mesi*	*Dopo 18 mesi*	*Dopo 24 mesi*	*Tra 36 e 48 mesi*	*Tra 48 e 60 mesi*
Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica	Visita medica
Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine	Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrine
LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH	LDH
Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia Con elettroforesi Proteica	Proteinemia con elettroforesi proteica	Proteinemia Con elettroforesi Proteica
VES	VES	VES	VES	VES	VES	VES
Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine		Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine	Creatininemia Bilirubinemia totale e frazionata Transaminasi γ-GT Glicemia Azotemia fT3, fT4, TSH Esame urine

02A14448

DECRETO 27 novembre 2002.

Integrazione del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002 recante l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1», successivamente integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2002;

Considerato che, successivamente al perfezionamento dei citati decreti ministeriali, la regione Campania ha formalmente manifestato la disponibilità a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 402/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive integrazioni, è ulteriormente integrato aggiungendo agli Enti in esso citati, anche la regione Campania.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A14440

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati, per l'anno finanziario 2002, alle scuole medie di I e II grado paritarie per la formulazione di progetti, in applicazione della legge n. 440/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO
AREA DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto «Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto l'art. 68, comma 4, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art, 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 n. 5117/MR del 25 gennaio 2002, registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2002, reg. 1, fg. 244;

Vista la direttiva n. 53 del 15 maggio 2002, registrata alla Corte dei conti l'11 giugno 2002, registro 3, pagina 220, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi», ai sensi dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440»;

Considerato che il punto 1, lett. *a)* della Direttiva n. 53/2002 reca, tra le priorità di intervento, «le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione assicurata dalle scuole riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e attualmente impegnate nella realizzazione dell'autonomia»;

Considerato che, nell'ambito dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4, lett. *a)* della Direttiva n. 53/2002 destina l'importo di € 6.197.482 «alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione»;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 28 settembre 2002 con il quale si dispone di destinare, nell'ambito della disponibilità della somma di € 6.197.482 di cui sopra, la somma di € 1.032.913 alla formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie;

Considerato che, in applicazione dell'art. 12, comma l della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di predeterminare i criteri e le modalità di utilizzazione della restante somma di € 5.164.569;

Considerata (in ragione di quanto rappresentato) l'opportunità di destinare la somma di € 5.164.569/00 a favore delle scuole medie di I e II grado paritarie, che, in coerenza con i processi innovativi nel sistema scolastico nazionale e con le finalità della legge n. 440/1997, soddisfino le necessità di un arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di erogazione

1. Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla direttiva ministeriale n. 53/2002, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di iniziative in applicazione della legge n. 440/1997, viene destinata la somma di € 5.164.569 alle scuole medie di I e II grado paritarie che, anche operando in rete, propongono progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei livelli di qualità delle attività formative, da attuarsi nell'anno scolastico 2003/2004;

2. Possono accedere ai contributi:

a) prioritariamente le scuole medie di I e II grado paritarie operanti in rete;

b) le singole scuole medie di I e II grado paritarie funzionanti con almeno un corso completo.

3. Possono essere oggetto di contributo:

i progetti *curriculari* ed extra-*curriculari* finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni handicappati e svantaggiati, nonché quelli di valenza formativa e sociale, aventi riguardo all'operatività nelle zone territoriali socio-economiche depresse e all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

i progetti di particolare rilevanza sotto il profilo del processo formativo degli allievi, comprendenti l'insegnamento di una e più lingue straniere, anche extracomunitarie;

i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione professionale;

i progetti di particolare rilevanza ai fini di una generale azione di educazione interculturale, tesi anche a diffondere le prassi dell'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.

4. Per le attività di cui al precedente comma 3, il contributo erogabile non potrà essere d'importo superiore a euro 25.822,84.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito regionale in proporzione al numero delle scuole medie di I e II grado paritarie funzionanti nella regione.

2. I fondi vengono collocati in contabilità speciale presso ogni C.S.A. del capoluogo di regione.

3. I contributi verranno concessi ai gestori, previa apposita istanza all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente; unitamente a detta istanza dovrà essere trasmesso un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore e dal preside, con indicazione delle spese preventivate, Per le attività promosse da reti di scuole, la relazione illustrativa, a firma del gestore e del preside della scuola capofila deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole può svolgere nel territorio o nello specifico progetto. Gli uffici scolastici regionali, acquisite le istanze e la relativa documentazione - che dovranno essere trasmesse entro il 30 gennaio 2003 - procederanno all'esame dei progetti, avvalendosi di una commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.

4. Qualora i fondi stanziati per ambiti regionali non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data da ciascun ufficio scolastico regionale la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni della rete stessa.

5. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che a norma della legge n. 62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse.

6. La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potrà costituire motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni finanziari successivi, e potrà comportare, nel caso di riscontrate irregolarità, l'adozione da parte dell'amministrazione dei provvedimenti consequenziali.

7. Gli uffici scolastici regionali impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.

Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: PAGNANI

02A14450

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 22 ottobre 2002.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, on. Nicola Bono.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, agli articoli 52, 53 e 54 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Ministro per i beni e le attività culturali l'on. prof. Giuliano Urbani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali l'on. Nicola Bono;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2001 impartita con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2001 e, relativamente al periodo luglio-dicembre 2001, con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visti i propri decreti in data 9 ottobre 2001, 26 ottobre 2001, e 23 gennaio 2002, con i quali sono state affidate al Sottosegretario di Stato on. Bono la cura delle funzioni indicate nel dispositivo dei decreti stessi;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, al Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono sono delegate le funzioni concernenti le attività musicali, la danza, i teatri stabili: Associazione Teatro di Roma, Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Ente Teatrale di Sicilia Stabile di Catania, Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo-l'Aquila; nonché la Società Ales, i circhi e lo spettacolo viaggiante, i beni librari ed archivistici, gli istituti di cultura, l'INDA, la partecipazione al CIPE, nonché le attività connesse all'UNESCO, le funzioni concernenti la Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni ed alle attività culturali, istituita presso il Ministero delle attività produttive. L'on. Nicola Bono è incaricato, inoltre, di svolgere istruttorie di carattere politico, dirette alla individuazione dei provvedimenti più opportuni per la valorizzazione delle attività cinematografiche e teatrali, di coadiuvare il Ministro in ogni iniziativa volta a promuovere attività integrate per la realizzazione di obiettivi turistico-culturali, attraverso le intese da ricercare con i Ministeri delle infrastrutture e delle attività produttive.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono è delegato alla firma degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni concernenti i beni librari ed archivistici, ad esclusione degli atti relativi al personale dipendente, nonché degli atti riguardanti le attività connesse all'UNESCO.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro e, di norma nelle materie sopraindicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni, e risoluzioni.

Art. 2.

1. Nelle materie non delegate resta ferma la potestà del Ministro su tutti gli atti di gestione dei beni culturali e ambientali e di promozione delle attività culturali, in armonia con il disposto di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tali materie, pertanto, l'eventuale svolgimento di attività dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministro. La potestà del Ministro resta ferma, altresì, sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e sugli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste nelle materie non delegate.

Art. 3.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente i decreti ministeriali 9 ottobre 2001, 26 ottobre 2001 e 23 gennaio 2002 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 303

02A14439

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Sicurcontrol S.n.c. in data 7 dicembre 2000, dalla società Istituto di Ricerca e Collaudi M. Masini S.r.l. in data 16 novembre 2001, dalla società Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. in data 16 ottobre 2001, dalla società Organismo di Certificazione Europea S.r.l. in data 6 giugno 2001, dalla società Centro Misure Compatibilità S.r.l. in data 28 novembre 2000, dalla società PMM Costruzioni Elettroniche Centro Misure Radioelettriche S.r.l. in data 25 maggio 1998;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 22 ottobre 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

1. L'organismo Sicurcontrol S.n.c., con sede legale in via delle Industrie n. 6 - 20061 Carugate (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici.

2. L'organismo Istituto di Ricerca e Collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

3. L'organismo Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense n. 11/a - 29010 Pontenure (Piacenza), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto compe-

tente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo Organismo di Certificazione Europea S.r.l., con sede legale in via Ancona n. 21 - 00198 Roma, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

5. L'organismo Centro Misure Compatibilità S.r.l., con sede legale in via Francesco Foscari n. 4/h - 36016 Thiene (Vicenza), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

6. L'organismo Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della camera di commercio di Firenze, con sede legale in Volta Mercati Palazzo Borsa Merci n. 1 - 50122 Firenze, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

7. L'organismo PMM Costruzioni Elettroniche Centro Misure Radioelettriche S.r.l., con sede legale in via Benessea n. 29/b - 17036 Cisano sul Neva (Savona), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature scientifiche e mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;

g) apparati radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore generale
per la regolamentazione
e la qualità dei servizi
del Ministero delle comunicazioni
CALABRIA

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

02A14392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 dicembre 2002.

Rettifica dell'allegato *D* al decreto ministeriale 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del dereto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPS, INAIL, INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio nel patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con nota n. 713 del 29 novembre 2001 e nota n. 715 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 2426 4 dicembre 2002 con la quale l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *D* del suddetto decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33780 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica ed integrazione dell'allegato *D* facente parte integrante del decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *D* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato come segue:

l'immobile sito in Milano - via G.Richard 1-3-5 codice G6 - TE2-40-D-2-M, foglio n. 515 di cui alla pag. 231 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificato oltre che dalle particelle 408, 409, 411 anche dalla particella 406;

l'immobile sito in Viterbo - via Cassia 25 - codice G6 - TE2-103-D-28-E, foglio n. 175 di cui alla pag. 231 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificato oltre che dalla particella 228 anche dalla particella 229;

l'immobile sito in Bari - via Amendola 160 - codice G6 - TE2-X93-H-15-E, foglio n. 41 di cui alla pag. 231 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificato dalla particella 495 anziché dalla particella 249.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A14389

DECRETO 4 dicembre 2002.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto ministeriale 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del dereto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPS, INAIL, INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio nel patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con note n. 714 del 29 novembre 2001 e nota n. 715 del 30 novembre 2001;

Vista la nota del 3 dicembre 2002 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *B* del suddetto decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33780 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *B* facente parte integrante del decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è rettificato come segue:

l'immobile sito in Milano - via Le Petit 8/10, Macchi 9/11 - codice G6 - TES-33-D-14-M, foglio n. 270 di cui alla pag. 229 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificato dalle particelle 83, 84, 138, 139, 140, 142, 143, 144, anziché dalle particelle 83, 84 e 13.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A14390

DECRETO 5 dicembre 2002.

Rettifica dell'allegato *C* al decreto ministeriale 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPS, INAIL, INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con note n. 714 del 29 novembre 2001 e n. 715 del 30 novembre 2001;

Vista la nota del 4 dicembre 2002 con la quale l'INPDAI ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato C del suddetto decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33780 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *C* facente parte integrante del decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *C* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è rettificato come segue:

lo stabile sito in Roma, via Cina 413 - codice G6 - MT3-170-H-4-M, foglio 863 - di cui alla pag. 230 del supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificato oltre che dalla particella 528 anche dalle particelle 85a e 96b.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A14391

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002.

Bando di gara relativo alla «Realizzazione e consegna in leasing chiavi in mano del completamento fase I del nuovo arcispedale S. Anna di Ferrara. Importo complessivo presunto € 69.721.681 IVA compresa. (Deliberazione n. 337).

Stazione appaltante: Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara;

Riferimenti normativi: articoli 2 e 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554

Vista la relazione redatta dal servizio ispettivo;

CONSIDERATO IN FATTO

L'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza ad essa demandata dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 ha rilevato il sussistere di specifici profili di interesse correlati alla particolare formulazione del bando di gara indicato in oggetto, predisposto dall'Azienda ospedaliera Universitaria di Ferrara. L'Autorità ha di conseguenza acquisito la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'appalto, effettuando in data 7 novembre ultimo scorso l'audizione della stessa Amministrazione al fine di poter acquisire gli elementi informativi necessari per la complessiva valutazione della procedura posta in essere.

L'esame successivamente condotto ha evidenziato in particolare che il procedimento adottato per pervenire alla realizzazione ed al successivo godimento «chiavi in mano» del blocco «A» del nuovo Arcispedale di S. Anna in Ferrara, completo delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie a garantire l'operatività dello stesso, concreta il ricorso ad un contratto di «leasing» relativo ad un immobile da costruire e da attrezzare nell'ambito del quale, tra le obbligazioni a carico del locatore, è stata pure prevista nei modi specificati nel relativo capitolato speciale d'appalto l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione necessarie a garantire le condizioni d'uso ottimali della struttura.

Tale scelta come chiarito dalla direzione ospedaliera è stata determinata dalla limitatezza delle risorse economiche attribuite all'azienda che non avrebbero consentito nel rispetto dei termini temporali compatibili con gli obiettivi e le necessità della stessa, la realizzazione delle opere seguendo le procedure tipiche codificate dalla legge n. 109/1994. La stazione appaltante nella memoria prodotta in data 31 ottobre ultimo scorso ha altresì evidenziato che il leasing di cui si tratta concreta un regolare appalto di servizi ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995 e, in particolare, un contratto atipico nella forma del mandato senza rappresentanza per effetto del quale si stabilisce una intermediazione con un soggetto privato che, in quanto finanziatore, provvede direttamente all'esecuzione dell'opera nel rispetto delle indicazioni del futuro conduttore e rimane proprietario del bene e del suo mantenimento fino all'estinzione del debito.

È significativo rilevare infine che la realizzazione dell'opera suddetta è prevista su area di proprietà dell'Azienda sulla quale dovrà essere necessariamente costituito un diritto di superficie a favore della società aggiudicataria dell'appalto.

RITENUTO IN DIRITTO

Si osserva preliminarmente come ai fini della presente disamina non rilevino né le cause genericamente evidenziate dalla stazione appaltante circa la necessità di ricorrere al leasing per le difficoltà finanziarie che avrebbero reso altrimenti impossibile la realizzazione dell'opera con le diverse modalità comunque codificate dall'ordinamento (causale del tutto generica che nella congiuntura attuale potrebbe invero essere invocata dalla maggioranza delle stazioni appaltanti), né la circostanza rilevata circa il ricorso ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995 a procedure selettive ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto contraente che garantiscono comunque la trasparenza del procedimento ed il vaglio del mercato.

In questa sede devesi infatti valutare in particolare se l'oggetto contrattuale di che trattasi sia o meno riconducibile alla definizione di lavoro pubblico che, qualora accertata, ricondurrebbe la presente fattispecie nell'ambito applicativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.

Devesi in tal senso rilevare che il punto 2 del bando di gara, individuando l'oggetto dell'appalto, testualmente riporta: «appalto di servizi categoria 6*b* allegato I decreto legislativo n. 157/1995» (servizi bancari e finanziari); l'art. 1 del capitolato speciale d'appalto (parte II - Disciplinare d'oneri) specifica, invero, che costituisce oggetto del-

l'appalto «la realizzazione e consegna in godimento "chiavi in mano" delle opere edili ed impiantistiche previste nel blocco *A* del Nuovo Arcispedale S.Anna di Ferrara...» Il medesimo art. 1 descrive i lavori, forniture ed impianti compresi nell'oggetto dell'appalto ed infine precisa che «l'"immobile oggetto di leasing (blocco *A* e opere di completamento di palazzine esistenti) una volta realizzato a proprie spese ed a proprio rischio dall'appaltatore tramite imprese di propria fiducia» deve essere concesso in leasing all'amministrazione appaltante, la quale conserva la piena facoltà durante il periodo contrattuale di riscattare, in una o più volte, la proprietà di quota parte dell'immobile o dei singoli arredi e apparecchiature, nonché di riscattare, al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature, tutti gli arredi e l'intero compendio immobiliare dietro versamento dell'importo determinato nella parte prima del capitolato speciale. Inoltre l'art. 3.2 del capitolato speciale d'appalto (parte I - Norme di gara e requisiti di partecipazione) prevede che l'offerta abbia ad oggetto anche i documenti tecnici relativi alla esecuzione dei lavori e al cronoprogramma. Tali semplici citazioni dedotte dagli atti di gara sono sufficienti da sole a dimostrare che l'oggetto dell'appalto, in concreto, non è un servizio (finanziario) come conclamato nel bando stesso, ma prestazioni di lavori, come specificato nel capitolato speciale d'appalto.

Più in particolare, i lavori dedotti nel rapporto non hanno una valenza meramente strumentale o indiretta o accessoria, ma concretizzano l'interesse concreto che la pubblica amministrazione intende conseguire dal rapporto. Peraltro anche a voler considerare la presente fattispecie riconducibile a un contratto misto, la prevalenza dei lavori attrarrebbe comunque in orbita 109 la disciplina applicabile (*cfr*. art. 2, comma primo, legge Merloni, art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 157/1995, come significativamente modificato dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65). Ne deriva che la fattispecie, già solo per questo, determina una violazione surrettizia della disciplina su lavori.

Tuttavia anche a voler ipoteticamente considerare che, nonostante quanto dichiarato nel capitolato speciale d'appalto, l'oggetto diretto del rapporto sia il finanziamento, resta fermo che nella specie deve applicarsi la legge n. 109/1994 (e non già il decreto legislativo n. 157/1995 sui servizi) in quanto quest'ultima si impone allorché una pubblica amministrazione commissioni in qualsiasi modo l'esecuzione di lavori, verso qualsiasi forma di corrispettivo, indipendentemente dall'assetto complessivo del rapporto. In tal senso l'art. 19 della legge n. 109/1994 stabilisce che i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante appalti o concessioni di lavori (imponendo le procedure di gara previste per i lavori pubblici anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia un concessionario di lavori, cioè un soggetto al quale come nella specie si fa ricorso per ottenere un finanziamento privato diretto a realizzare lavori rispondenti ad esigenze specificamente indicate dalla pubblica amministrazione committente, sebbene il concessionario possa eseguire tutti i lavori mediante imprese terze e con finanziamenti propri e riferisca la titolarità dell'opera alla pubblica amministrazione solo dopo la esecuzione dei lavori). La circostanza che la pubblica amministrazione non paghi un corrispettivo o prezzo di appalto non è decisiva, di fatti, per escludere l'assoggettamento alla normativa sui lavori, in quanto è sufficiente il carattere di onerosità o l'esistenza di una controprestazione a carico della pubblica amministrazione per essere ricondotti a tale obbligo. In tal senso si è espressa di recente la Corte di Giustizia CE (sentenza 12 luglio 2001 c. 399/1988 sulle opere di urbanizzazione) ed il Consiglio di Stato (V Sez., 4 novembre 1994 n. 1257), che stigmatizza proprio il ricorso al leasing immobiliare come elusivo della disciplina sugli appalti pubblici.

In particolare, a fronte delle eccezioni della stazione appaltante che deduceva l'inapplicabilità della normativa sui lavori pubblici, in quanto non aveva erogato somme per la realizzazione di lavori, il Supremo Consesso ha stabilito: «ritiene al riguardo la Sezione che la normativa che impone la pubblica gara per la scelta dell'appaltatore di opere pubbliche deve trovare applicazione ogni volta che tra questi e l'amministrazione si instaura un rapporto a prestazioni corrispettive. Poco importa il *nomen iuris* attribuito dalle parti alla fonte di tale rapporto (ad esempio contratto di appalto, contratto di vendita di cosa futura, contratto di leasing immobiliare, contratto di locazione con facoltà di apportare modifiche alla cosa locata, concessione di costruzione, concessione di committenza, ecc.); la normativa comunitaria e quella italiana, oltre ad avere equiparato al contratto di appalto la concessione di opere pubbliche, comportano che la disciplina della gara per la scelta dell'esecutore deve applicarsi a prescindere dai singoli procedimenti e dai singoli istituti che gli Stati comunitari conoscono o che nella prassi si affermano per la realizzazione delle opere pubbliche (Cons. Stato, II sez., 11 dicembre 1991 n. 1221/1991; II sez., 11 dicembre 1991 n. 1208/1991; II sez., 19 giugno 1991 n. 570/1991)». Nel caso di specie non può peraltro porsi in dubbio la natura di rapporto a prestazioni corrispettive; anzi, i canoni, che saranno proposti dalla società di leasing, coprono anche il costo realizzativo dell'opera (oltre all'onere finanziario in senso proprio), tenuto conto altresì del riconosciuto diritto di riscatto/opzione, e quindi si configurano come veri e propri corrispettivi di lavori.

Nel caso di specie appare evidente, al di là del tipo contrattuale utilizzato, che la realizzazione dell'opera con caratteristiche predefinite dall'amministrazione (sulla base delle stringenti specifiche desumibili dagli atti di gara assimilabili per contenuti ad un puntuale progetto preliminare) per soddisfare specifici interessi pubblici, da costruire peraltro su un'area di proprietà dell'amministrazione ubicata all'interno di un comprensorio ospedaliero, qualifica *ex se* la natura pubblica dell'opera stessa.

Non paiono in tal senso rilevare le argomentazioni della stazione appaltante in merito al mancato interesse all'acquisizione finale degli immobili e delle attrezzature oggetto del contratto in questione tese a giustificare il ricorso alla procedura di leasing (con la quale, come è noto, tutti i diritti reali e relativi obblighi e rischi accessori rimangono nella sfera soggettiva della stessa società di leasing che rimane titolare del diritto di proprietà e della garanzia sui beni oggetto del contratto sino all'estinzione del debito da parte del conduttore) e, in relazione a ciò, il richiamo effettuato dall'art. 35 del capitolato speciale d'appalto alla mera eventualità dell'acquisizione dei beni tenuti in locazione.

La mera eventualità dell'esercizio positivo del riscatto è difatti sufficiente ad implicare l'assoggettamento alla legge n. 109/1994, non potendosi utilizzare l'opzione in via strumentale per giustificare l'inapplicabilità della normativa comunitaria e interna sui lavori pubblici. D'altro canto, si sottolinea come per gli enti pubblici l'esercizio del diritto di riscatto sia, in concreto, inevitabile, in ragione del fatto che la gran parte del canone «pesa» sulle casse erariali a titolo di costo per l'acquisizione del bene (autorevole dottrina sostiene infatti che «se l'amministrazione pubblica assume la determinazione motivata di corrispondere un canone superiore a quello di locazione è proprio, perché intende fin dall'inizio esercitare l'opzione, in quanto altrimenti la sua scelta sarebbe censurabile perché antieconomica. Occorre ricordare come il diritto di acquisire il bene mediante l'esercizio dell'opzione può costituire giustificazione del maggior costo del leasing immobiliare rispetto ad una ordinaria operazione di mutuo»), configurandosi eventualmente una palese ipotesi di responsabilità patrimoniale.

D'altra parte nel caso specifico l'evenienza della mancata opzione sembra effettivamente costituire una mera ipotesi perché per sua vocazione l'opera è destinata ad entrare con estrema certezza nel patrimonio dell'ente pubblico, vuoi per la sua particolare natura, vuoi per la sua collocazione all'interno di area demaniale destinata ad attrezzature sanitarie che ne renderebbe al locatore non agevole il successivo utilizzo nel caso di mancata acquisizione da parte del conduttore.

La mancata acquisizione dei beni oggetto del leasing pare meramente ipotetica anche in relazione all'improbabile verificarsi di condizioni tanto diverse da quelle attuali tali da legittimare, a distanza di pochi anni (*cfr.* tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto per l'ammortamento dei diversi beni), il mancato esercizio da parte della azienda ospedaliera universitaria di Ferrara della richiamata opzione di riscatto, ciò anche in relazione alla già ricordata ipotesi di danno all'erario derivante dalla mancata acquisizione di beni oramai in concreto «riscattati» a fronte dei corrisposti canoni di leasing.

Devesi pure considerare come non può ammettersi la natura privata della realizzanda costruzione o l'esclusione dall'ambito di operatività della Merloni invocando l'orientamento che ammette, peraltro in via del tutto eccezionale, la vendita/locazione di cosa futura, non ricorrendone i presupposti in punto di fatto. Infatti, come ha precisato il Consiglio di Stato (v. per tutti III Sez., n. 596/1999, 1835/1998, 1838/1989) la vendita/locazione di cosa futura, istituto derogatorio della normativa sugli appalti, può giustificarsi unicamente nel caso in cui l'immobile da acquisire possegga caratteristiche che lo rendano infungibile, per esempio, per effetto della localizzazione delle aree e comunque solo in presenza di un bene che abbia una conformazione da soddisfare ex se conseguentemente le esigenze della pubblica amministrazione. Nella specie le aree, come già ricordato, sono di proprietà dell'A.S.L. ed è oggettivamente incontestabile che i lavori siano eseguiti su specifica, dettagliata e puntuale richiesta del committente, come emerge dall'art. 1 del capitolato speciale d'appalto (II parte) relativo all'oggetto del rapporto che non a caso qualifica l'impresa in termini di appaltatore, cioè di soggetto che esegue su specifica richiesta del committente.

Dalle considerazioni svolte consegue che l'operazione suddetta, da ritenersi in concreto finalizzata alla realizzazione, al godimento ed all'acquisizione dei beni citati, è qualificabile come lavoro pubblico ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109/1994 e s.m.i. e che pertanto è alla citata legge quadro che occorre riferirsi per individuare gli ambiti tipologici entro i quali effettuare la scelta del contratto da utilizzare, ambiti tipologici peraltro chiaramente indicati all'art. 19, comma 1 della stessa legge quadro.

In tal senso si è espressa in precedenza questa l'Autorità in relazione a fattispecie similari alla presente, con la determinazione n. 22 del 30 luglio 2002 «Possibilità di ricorrere a procedure concorsuali anomale difformi da quelle tipologicamente individuate nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.» nella quale è stata, tra l'altro, richiamata la tassatività del disposto di cui al citato articolo di legge che prevede l'indicazione dei tipi di contratto ammessi (contratto di appalto e di concessione) e l'esclusione, con riferimento alla realizzazione di un lavoro pubblico, dell'utilizzazione di differenti moduli negoziali; al riguardo, come osservato nella richiamata determinazione, assume particolare significato l'aggiunta nel testo della norma, ad opera dell'art. 3, comma 3, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dell'avverbio «esclusivamente», con la conseguenza che i due moduli enucleati nella norma costituiscono gli unici strumenti, insieme al project financing e agli altri istituti previsti espressamente dalla legge n. 109/1994, cui è possibile ricorrere nel caso della realizzazione di opere pubbliche, risultando quindi inammissibile che la scelta del tipo contrattuale resti affidata al prudente apprezzamento della pubblica amministrazione, la quale sarebbe in definitiva arbitra di decidere se applicare o meno la legislazione sui lavori pubblici e, quindi, per le opere c.d. sopra soglia, se sottostare o meno alla concorrenza comunitaria.

Devesi in subordine inoltre osservare come le disposizioni di gara di che trattasi non paiono strettamente riconducibili al modello tipico della figura contrattuale di leasing. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, decreto legislativo n. 385/1993 gli intermediari finanziari possono infatti svolgere esclusivamente attività finanziaria. È, pertanto, illegittima l'assunzione da parte della società di leasing delle obbligazioni afferenti la esecuzione di lavori, di cui garantisce il risultato (art. 12 capitolato speciale d'appalto) o addirittura della direzione lavori. Si sottolinea altresì che nella locazione finanziaria il concedente sopporta i rischi esclusivamente di carattere finanziario, e soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria sono ad esclusivo carico dell'utilizzatore, così come tutti i rischi attinenti alla disponibilità, gestione e deperimento anche per causa non imputabile all'utilizzatore stesso.

Conclusivamente, è appena il caso di evidenziare come, le modifiche apportate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, all'art. 19 della legge quadro «sistemi di realizzazione dei lavori pubblici», con l'inserimento del comma 2-*ter*, laddove si prevede che «le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condiziona che resti al concessionario l'area economico-finanziaria della gestione dell'opera», avrebbero potuto utilmente soccorrere la stazione appaltante nella risoluzione della presente fattispecie. Alla luce del nuovo disposto normativo, difatti, le specifiche necessità della azienda ospedaliera uni-

versitaria di Ferrara, così come richiamate in premessa, avrebbero potuto essere legittimamente soddisfatte evitando peraltro il ricorso all'esaminata procedura di leasing. Giova a tal riguardo rammentare che il bando di gara in questione è di pochi giorni precedente (7 agosto 2002) all'entrata in vigore della nuova norma (18 agosto 2002).

In base a quanto sopra considerato, il consiglio

Rileva

che l'esaminato bando di gara predisposto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara non e conforme, nei sensi su indicati, a quanto specificatamente disposto dagli articoli 2 e 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., secondo quanto ulteriormente chiarito dalla determinazione n. 22 in data 30 luglio 2002 di questa Autorità;

Manda

al Servizio ispettivo la presente deliberazione perché la comunichi alla stazione appaltante affinché ne tenga conto nelle proprie scelte e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da intraprendere in via di autotutela; ciò anche alla luce delle richiamate innovazioni normative in materia di contratti di «concessione di costruzione e gestione».

Dei provvedimenti intrapresi dovrà darsi comunicazione a questa Autorità entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: CHELI

02A14415

CONFERENZA UNIFICATA

DELIBERAZIONE 28 novembre 2002.

Individuazione della Toscana quale regione sul cui territorio il fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Deliberazione n. 621/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, all'art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il quale, all'art. 18, comma 1, lettera *r)*, dispone che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che, con delibera di questa Conferenza, sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 concernente «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», il quale prevede, all'art. 2, comma 8, che, nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del fondo le operazioni relative alle piccole e medie imprese e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera di questa Conferenza;

Visto il proprio atto (Atto repertorio n. 486) con il quale questa Conferenza nella seduta del 26 luglio 2001 ha individuato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze ai sensi del ricordato articolo all'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 112/1998, delle indicazioni procedurali anche allo scopo di assicurare: da un lato, omogeneità nella valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello locale, dall'altro, parità di trattamento verso tutte le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale;

Vista la nota protocollo n. 101/15335/3.9.2 del 30 settembre 2002 con la quale, in attuazione di quanto indicato da questa Conferenza nella citata seduta del 26 luglio 2001, la regione Toscana ha formulato richiesta di limitazione dell'intervento del fondo di garanzia alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettivi fidi ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 112/1998; richiesta che è stata inoltrata alle regioni ed agli enti locali;

Acquisito il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Delibera

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare la regione Toscana quale regione sul cui territorio il fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Roma, 28 novembre 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A14388

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 2 dicembre 2002, n. **3278.**

Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza per classe H1, destinazione «bordo laterale» ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli artt. 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la Circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha omologato due barriere di sicurezza in classe H1 e per la destinazione "bordo laterale", mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la Circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione da parte dell'Ispettorato generale per la Circolazione e la sicurezza stradale, di due barriere stradali di sicurezza in classe H1, per la destinazione "bordo laterale".

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

Il termine di diciotto mesi previsto dal comma 3, secondo capoverso, del medesimo art. 3, relativamente alle classi e destinazioni di cui non sono pubblicate le relative circolari, è stato sostituito, in ultimo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www. infrastrutturetrasporti.it)

Roma, 2 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
FUMERO

02A14449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua» - «Fondimpresa», in Roma.

Con decreto ministeriale 28 novembre 2002, all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua» - «Fondimpresa», con sede in Roma, via Francesco Denza, 3, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A14244

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto provvedimento UPC/II/1286 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

034004010/M - Blister 28 compresse rivestite 10 mg;

034354022/M - Pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Structolipid»

Estratto provvedimento UPC/II/1287 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: STRUCTOLIPID.

Confezioni:

034354011/M - 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 500 ml;

034354023/M - 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 250 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0161/001/W007.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: film alternativo per la sovrasacca.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Linezolid Pharmacia».

Estratto provvedimento UPC/II/1291 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: LINEZOLID PHARMACIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035411014/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411026/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411038/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411040/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411053/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411065/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035411077/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035411089/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411091/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411103/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411115/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411127/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411139/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411141/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411154/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411166/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411178/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411180/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411192/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411204/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411216/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035411228/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411230/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411242/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411255/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411267/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411279/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411281/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411293/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411305/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035411317/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411329/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411331/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411343/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035411356/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0440/001-004/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zyvoxid».

Estratto provvedimento UPC/II/1292 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035410012/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410024/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410036/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410048/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410051/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410063/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;
A.I.C. n. 035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410152/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gabriox».

Estratto provvedimento UPC/II/1293 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: GABRIOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035412016/M - 1 sacca per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412028/M - 2 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412030/M - 5 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412042/M - 10 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412055/M - 20 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412067/M - 25 sacche per infusione monouso da 2 mg/ml;
A.I.C. n. 035412079/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;
A.I.C. n. 035412081/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412093/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412105/M - 1 flacone 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035412117/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412129/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412131/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412143/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412156/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412168/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412170/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412182/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412194/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412206/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412218/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;
A.I.C. n. 035412220/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412232/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412244/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412257/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412269/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412271/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412283/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412295/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412307/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412319/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412321/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412333/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412345/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;
A.I.C. n. 035412358/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;
Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.
Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0441/001-004/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire del centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14383

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2002 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	115,1		
2000	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0

02A14489

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651299/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.